

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
471/2023/R/EEL**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA METODOLOGIA PER LA
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEL
MERCATO DELLA CAPACITÀ PER IL
PERIODO DI CONSEGNA 2024**

Mercato di incidenza: energia elettrica

17 ottobre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche: Autorità), è volto a illustrare gli adattamenti che si intendono apportare alla metodologia per la definizione del prezzo di esercizio applicata nell’ambito del mercato della capacità per l’anno di consegna 2024.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro e non oltre il giorno **17 novembre 2023**.*

Relativamente alle modalità dell’eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), precedentemente riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Regolazione Speciale per il Settore Elettrico
tel. 02 – 65565 290
PEC: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. II

dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	<i>Elementi di contesto</i>	6
2	<i>Metodologia vigente per la definizione del prezzo di esercizio per l'anno di consegna 2024</i>	7
3	<i>Orientamento dell'Autorità in merito alla modifica della metodologia di definizione del prezzo di esercizio per l'anno di consegna 2024</i>	9

1 Elementi di contesto

- 1.1 Nel 2019 e nel 2022 si sono svolte le procedure concorsuali del mercato della capacità, di cui alla deliberazione 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11), aventi ad oggetto gli anni 2022, 2023 e 2024. Il primo gennaio 2022 è, pertanto, iniziato il periodo di consegna del mercato della capacità, con il riconoscimento del corrispettivo fisso agli assegnatari e l'applicazione delle regole sugli obblighi di offerta e di restituzione del corrispettivo variabile.
- 1.2 Con particolare riferimento alla restituzione del corrispettivo variabile, il comma 7.1, lettera b), della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede che i contratti standard di approvvigionamento di capacità includano l'obbligo di versare a Terna, per ogni ora del periodo di consegna e in relazione al luogo di consegna, un corrispettivo variabile pari all'eventuale differenza positiva - espressa in €/MWh – fra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 della deliberazione medesima.
- 1.3 In esito alla consultazione 3 agosto 2017, 592/2017/R/eel, l'Autorità, con le deliberazioni 3 settembre 2019, 363/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 363/2019/R/eel), e 28 settembre 2021, 399/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 399/2021/R/eel), come successivamente modificate e integrate, ha definito le metodologie per la definizione del prezzo di esercizio, rispettivamente per i bienni 2022 – 2023 e 2024 – 2025.
- 1.4 All'inizio del 2022, nella fase iniziale della crisi internazionale, l'Autorità, con la deliberazione 4 marzo 2022, 83/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 83/2022/R/eel), ha disposto la modifica urgente della metodologia di determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità *ex* deliberazione 363/2019/R/eel, dal 5 marzo 2022 e fino a successivo provvedimento, al fine di rendere detto prezzo maggiormente rappresentativo del costo variabile della tecnologia di punta, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza del sistema gas.
- 1.5 Successivamente, con la deliberazione 3 ottobre 2023, 437/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2023/R/eel), anche alla luce degli esiti della consultazione postuma, l'Autorità ha confermato le modifiche alla deliberazione 363/2019/R/eel introdotte con la deliberazione 83/2022/R/eel, confermando altresì la loro applicazione dal 5 marzo 2022 fino al termine del periodo di consegna oggetto della deliberazione 363/2019/R/eel (31 dicembre 2023).
- 1.6 Il presente documento per la consultazione riguarda le modifiche che l'Autorità è orientata ad apportare alla deliberazione 399/2021/R/eel, con riferimento alla metodologia per la definizione del prezzo di esercizio del mercato della capacità in relazione all'ultimo degli anni di consegna già oggetto di procedura concorsuale (anno di consegna 2024).

1.7 Il presente documento per la consultazione è strutturato come segue. Nella sezione 2 si descrive la vigente metodologia per la definizione del prezzo di esercizio per l'anno 2024. Nella sezione 3 si illustrano i cambiamenti che si intendono apportare alla menzionata metodologia.

2 Metodologia vigente per la definizione del prezzo di esercizio per l'anno di consegna 2024

2.1 L'articolo 9 della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede, tra l'altro, che:

- a) il prezzo di esercizio sia pari al costo variabile standard della tecnologia di generazione di energia elettrica, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo e qualificabili alle procedure concorsuali del mercato della capacità, cui corrisponde il più basso costo fisso standard annuo per MW (di seguito: tecnologia di punta);
- b) l'Autorità predisponga e aggiorni una metodologia di calcolo del costo variabile standard di cui alla precedente lettera a) che rispetti i seguenti criteri:
 - i) il prezzo di esercizio deve essere determinabile dal sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità con almeno un giorno di anticipo rispetto alla chiusura del mercato del giorno prima;
 - ii) il calcolo del costo variabile standard deve riferirsi alla tecnologia di punta e basarsi sul principio del costo opportunità;
 - iii) l'Autorità può modificare la metodologia di calcolo del prezzo di esercizio, a valere sui periodi successivi al momento in cui la medesima modifica diviene efficace, vincolandosi al rispetto dei seguenti principi:
 - con riferimento ai periodi di consegna oggetto di procedura concorsuale svolta anteriormente al momento di adozione del provvedimento di modifica, il prezzo di esercizio rimane rappresentativo del costo variabile standard della tecnologia di produzione che, sino ad allora, è stata individuata quale tecnologia di punta e non sono di norma modificati il consumo specifico standard, lo standard di emissione e la componente standard di smaltimento;
 - eventuali modifiche che attengano alla tecnologia di punta da considerare ai fini del prezzo di esercizio sono applicate con riferimento a periodi di consegna per i quali non risulti capacità impegnata.

2.2 Con le deliberazioni 363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel, è stata stabilita la metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio rispettivamente per i bienni 2022 – 2023 e 2024 – 2025. Detta metodologia prevede che il prezzo di esercizio rappresenti il costo variabile standard di un'ipotetica unità di produzione

di tipo turbogas a ciclo aperto alimentata a gas naturale e sia pari alla somma di un insieme di componenti, tra cui una componente a copertura del costo per il gas naturale (di seguito: componente gas naturale), che dipende, tra l'altro, dal valore standard del gas naturale, inclusivo di materia prima, logistica internazionale e logistica nazionale, e una componente a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme* (di seguito: componente emissioni).

2.3 Secondo la vigente metodologia di determinazione del prezzo di esercizio per l'anno 2024, definita dalla deliberazione 399/2021/R/eel:

- a) il valore standard del gas naturale nella componente gas naturale (di seguito: valore standard del gas naturale) è pari alla somma di un insieme di componenti, tra cui una componente che:
 - i) nelle ore in cui il sistema gas è al livello di emergenza, dichiarato dal Ministero dello Sviluppo economico (attualmente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministero) in applicazione del Piano di emergenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: Piano di emergenza), è pari al maggior valore tra il prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento (UE) n. 312/2014¹ e il valore di cui al comma 5.4 del Testo integrato del bilanciamento definito dall'Autorità;
 - ii) nelle ore diverse da quelle del precedente punto i), è pari al parametro C_{MEM} del Testo integrato della vendita al dettaglio di gas naturale (deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09), sostituendo l'elemento $P_{FOR,t}$ con l'elemento $P_{FOR,m}$, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m -esimo e pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* mensili *OTC* relative al mese m -esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento a un predefinito periodo antecedente il mese m -esimo.
- b) la componente emissioni, per il mese m -esimo, dipende, tra l'altro, dal valore del parametro P_{EUA} , calcolato, con riferimento a un predefinito periodo antecedente il mese m -esimo, seguendo, con alcuni adattamenti, la metodologia

¹ Il prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento (UE) n. 312/2014, che è utilizzato ai fini del calcolo del valore standard del gas naturale in caso di dichiarazione del livello di emergenza del sistema gas in applicazione del Piano di emergenza, è pari al maggior valore tra:

- a) il prezzo maggiore degli acquisti conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas, ai sensi del comma 2.2 del Testo integrato del bilanciamento (di seguito anche: TIB), di prodotti *title* e prodotti *locational* nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB;
- b) il *System Average Price* (di seguito anche: *SAP*), di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB, maggiorato dell'importo di cui al comma 5.1, lettera a), del TIB.

per la determinazione dell'omonimo parametro di cui al comma 4.1 della deliberazione 27 ottobre 2020, 424/2020/R/eel.

3 Orientamento dell'Autorità in merito alla modifica della metodologia di definizione del prezzo di esercizio per l'anno di consegna 2024

- 3.1 In considerazione della significativa ed eccezionale volatilità evidenziata dalle quotazioni del gas naturale e delle quote di emissione, in un contesto di crisi internazionale di imprevedibile durata, l'Autorità, con la deliberazione 83/2022/R/eel, ha disposto la modifica urgente della metodologia di determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità *ex* deliberazione 363/2019/R/eel, dal 5 marzo 2022, al fine di rendere detto prezzo maggiormente rappresentativo del costo variabile della tecnologia di punta, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza del sistema gas.
- 3.2 La rilevanza della capacità del prezzo di esercizio di rappresentare il costo variabile della tecnologia di punta risulta evidente se si considerano gli obiettivi e le principali caratteristiche del mercato della capacità. Il contratto di opzione negoziato nel menzionato mercato è disegnato con la finalità di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per la sicurezza della fornitura, promuovendo ad un tempo una maggiore efficienza nel funzionamento del mercato elettrico. Nello specifico, l'obbligo, in capo agli assegnatari, di restituire il differenziale tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio fornisce un incentivo agli stessi di incrementare la disponibilità della capacità contrattualizzata sui mercati a pronti, limitando, tra l'altro, il rischio di esercizio di potere di mercato.
- 3.3 Il corretto funzionamento del sopra descritto incentivo dipende anche dal livello a cui è fissato il prezzo di esercizio. Al fine di massimizzare i benefici per il sistema elettrico ed evitare distorsioni, occorre che il livello del prezzo di esercizio rifletta il costo variabile della tecnologia di punta, calcolato applicando il principio del costo opportunità. In caso di prezzo di esercizio superiore al costo variabile della tecnologia di punta, si potrebbero verificare fenomeni di eccessiva remunerazione della capacità contrattualizzata. Se, al contrario, il prezzo di esercizio risultasse inferiore rispetto al costo variabile della tecnologia marginale, si potrebbero determinare rischi elevati per la capacità contrattualizzata, che potrebbe dover produrre a prezzi inferiori ai propri costi variabili.
- 3.4 In condizioni di significativa volatilità delle quotazioni del gas naturale:
 - a) per fare in modo che il prezzo di esercizio rifletta maggiormente il costo variabile della tecnologia di punta, è necessario incrementare la frequenza di indicizzazione del valore standard del gas naturale e adottare un prodotto di riferimento che consenta di limitare il periodo tra la negoziazione e la consegna;

- b) la possibilità che il prezzo di esercizio rifletta il costo variabile della tecnologia di punta risulta incompatibile con la possibilità che il prezzo di esercizio sia determinabile dai sottoscrittori dei contratti di capacità con un ampio anticipo rispetto alla chiusura del mercato del giorno prima.
- 3.5 Alle quotazioni delle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme*, rilevanti ai fini della determinazione della componente emissioni del prezzo di esercizio, possono essere estese, con le dovute proporzioni, le considerazioni sopra riportate con riferimento alla volatilità, alle conseguenze della stessa sulla capacità del prezzo di esercizio di rappresentare il costo variabile della tecnologia di punta e alle misure che possono essere adottate per incrementare detta capacità.
- 3.6 Coerentemente con le esigenze sopra descritte, con la deliberazione 363/2019/R/eel, come modificata dalla deliberazione 83/2022/R/eel, l'Autorità ha previsto che:
- a) nelle ore del giorno *d*-esimo caratterizzate dall'assenza della dichiarazione del livello di emergenza da parte del Ministero, il valore standard del gas naturale fosse calcolato applicando, in luogo della componente di cui al comma 3.4, lettera a), punto a.1), (C_{MEM} basata sul $P_{FOR,m}$) e in relazione al giorno *d*-esimo, il *System Average Price* di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB²;
- b) ai fini del calcolo della componente emissioni, di cui al comma 3.5, per il giorno *d*-esimo, il valore del parametro P_{EUA} fosse calcolato con riferimento al giorno precedente il giorno *d*-esimo, secondo la metodologia per la determinazione dell'omonimo parametro di cui al comma 4.1 della deliberazione 424/2020/R/eel, con alcuni adattamenti;
- c) in caso di impossibilità di determinare il valore della componente gas naturale o il valore della componente emissioni in relazione a un certo giorno, a detto giorno fosse associato l'ultimo valore disponibile.
- 3.7 Con la deliberazione 437/2023/R/eel, l'Autorità ha confermato le modifiche alla deliberazione 363/2019/R/eel introdotte con la deliberazione 83/2022/R/eel, anche in considerazione:
- a) degli esiti della consultazione postuma di cui alla deliberazione 83/2022/R/eel³;
- b) del fatto che, nel frattempo, erano state riformate le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela con la deliberazione 29 luglio

² Il *SAP* è rappresentativo del valore giornaliero del gas naturale sulla rete italiana ed è pari alla media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma di scambio di prodotti *title* (MGP-GAS e MI-GAS), nonché nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti *locational*, con consegna nel giorno gas considerato, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata.

³ Per una sintesi delle osservazioni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione postuma e delle ragioni per cui la conferma dell'impostazione introdotta dalla deliberazione 83/2022/R/eel è stata preferita alle proposte avanzate dai soggetti medesimi, cfr. la premessa del citato provvedimento.

2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas)⁴, rafforzando l'esigenza di slegare la metodologia per la determinazione della componente gas naturale utilizzata ai fini del calcolo del prezzo di esercizio dal parametro C_{MEM} basato sul P_{FOR} ;

- c) del perdurare dello stato di crisi internazionale, che non consente di escludere che possano riproporsi in futuro le tensioni sui mercati che hanno costituito il presupposto delle deliberazioni 83/2022/R/eel e 374/2022/R/gas.

3.8 Per quanto concerne il valore standard del gas naturale e la valorizzazione delle quote di emissione ai fini del calcolo del prezzo di esercizio del mercato della capacità, l'Autorità, modificando la deliberazione 399/2021/R/eel, è orientata a estendere all'anno 2024 l'applicazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione 83/2022/R/eel a decorrere dal 5 marzo 2022 e successivamente confermate sino al 31 dicembre 2023 con la deliberazione 437/2023/R/eel.

Q.1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di modificare la deliberazione 399/2021/R/eel, al fine di estendere all'anno 2024 l'applicazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione 83/2022/R/eel a decorrere dal 5 marzo 2022 e successivamente confermate sino al 31 dicembre 2023 con la deliberazione 437/2023/R/eel, in relazione al valore standard del gas naturale e alla valorizzazione delle quote di emissione per il calcolo del prezzo di esercizio del mercato della capacità?

⁴ Con riferimento al parametro C_{MEM} , le modifiche apportate dalla deliberazione 374/2022/R/gas prevedono una metodologia di calcolo basata sulla media mensile delle quotazioni a pronti del PSV, in luogo delle quotazioni *forward* trimestrali registrate presso il TTF ($P_{FOR,t}$).